



Diritto del
Risparmio

**IL VIZIO DELL'EROGAZIONE NON ESTINGUE
IL DEBITO E PUÒ TRAVOLGERE IL
MANAGEMENT
MERITO CREDITIZIO, GARANZIE M.C.C. E
CORRESPONSABILITÀ PERSONALE DEL
MANAGEMENT**

di Stefano CHIODI*

The article starts from the principle that flaws in the granting of credit do not allow the financed party to escape the repayment obligation. It then examines, with specific regard to loans backed by M.C.C. guarantees, the separate and more severe level of liability that may affect directors or managers, even beyond the corporate shield. The abuse of a public guarantee is therefore framed not as a defence for the debtor, but as a possible aggravating factor for the personal liability of management.

Luglio
fascicolo 2/2026

* Analista, Consulente Tecnico di Parte in ambito bancario e finanziario.

Rivista di Diritto del Risparmio

APPROFONDIMENTI

IL VIZIO DELL'EROGAZIONE NON ESTINGUE IL DEBITO E PUÒ TRAVOLGERE IL MANAGEMENT

Merito creditizio, garanzie M.C.C. e corresponsabilità
personale del management*

di Stefano CHIODI**

Luglio
fascicolo 2/2026

* Contributo approvato dai *referee*.

** Analista, Consulente Tecnico di Parte in ambito bancario e finanziario.

Abstract

The article starts from the principle that flaws in the granting of credit do not allow the financed party to escape the repayment obligation. It then examines, with specific regard to loans backed by M.C.C. guarantees, the separate and more severe level of liability that may affect directors or managers, even beyond the corporate shield. The abuse of a public guarantee is therefore framed not as a defence for the debtor, but as a possible aggravating factor for the personal liability of management.

L'articolo muove dal principio secondo cui il finanziato non può sottrarsi all'obbligazione restitutoria invocando il vizio dell'erogazione, per poi esaminare, con specifico riguardo ai finanziamenti assistiti da garanzia M.C.C., il diverso e più severo piano delle responsabilità che può investire l'amministratore o il manager, anche oltre lo schermo patrimoniale della società. L'abuso della garanzia pubblica viene così ricondotto non a un argomento difensivo del debitore, ma a un possibile fattore di aggravamento della responsabilità personale del management.

IL VIZIO DELL'EROGAZIONE NON ESTINGUE IL DEBITO E PUÒ TRAVOLGERE IL MANAGEMENT

Merito creditizio, garanzie M.C.C. e corresponsabilità personale del management.

A cura di Stefano CHIODI.

La sentenza del Tribunale di Verona, Sez. II civile, 27 maggio 2026, n. 1117, non riguarda il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, né affronta il tema dell'accesso abusivo a strumenti pubblici di sostegno al credito, poiché il suo oggetto rimane più delimitato e concerne, nell'ambito di un'opposizione esecutiva relativa a un mutuo ipotecario, la possibilità per il debitore finanziato di opporre l'asserita inadeguatezza della valutazione del merito creditizio al fine di incidere sulla validità del rapporto o di paralizzare la pretesa restitutoria della banca. Il passaggio centrale della decisione, sotto questo profilo, è rappresentato dall'affermazione secondo cui eventuali profili di responsabilità dell'intermediario per la concessione del credito «*non possono essere validamente invocati dallo stesso debitore che ha fruito del finanziamento*»¹.

La massima che se ne ricava costituisce l'asse della presente riflessione, poiché consente di ricondurre la contestazione del merito creditizio entro il suo corretto perimetro sistematico: l'eventuale improprietà della condotta dell'intermediario nella fase di istruttoria, valutazione o concessione del finanziamento, anche ove si traduca in una sottovalutazione della condizione economico-finanziaria del richiedente, non determina, di per sé, alcun effetto estintivo dell'obbligazione restitutoria gravante sul soggetto che abbia domandato, ottenuto e utilizzato la provvista. Il vizio dell'erogazione può certamente assumere rilievo su piani diversi, anche di natura risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti, ma non consente di trasformare il debitore finanziato in un soggetto esonerato dall'obbligo di restituzione, né di rovesciare la struttura del rapporto sino a rappresentare colui che ha beneficiato del credito come parte legittimata a liberarsi dall'adempimento proprio in ragione del fatto che quel credito, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe dovuto essergli concesso. La Cass.

¹ Trib. Verona, Sez. II civ., 27 maggio 2026, n. 1117, pubblicata da Diritto del Risparmio.

civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276, pronunciandosi su una vicenda relativa a un mutuo chirografario assistito per il 90% dal Fondo Centrale di Garanzia, si pone nella medesima direttrice, nella parte in cui esclude che la violazione delle regole di condotta, comprese quelle riconducibili alla sana e prudente gestione, determini di per sé la nullità del contratto di finanziamento, collocando tale violazione, di norma, nella fase funzionale o esecutiva del rapporto e riconducendone gli effetti al piano risarcitorio, non a quello automaticamente invalidante².

Ne deriva una delimitazione più precisa del principio: l'abusività dell'erogazione, salvo che si innesti in una fattispecie di maggiore gravità, non incide direttamente sulla persistenza del vincolo restitutorio.

La stessa Cass. n. 19276/2026, tuttavia, non riduce la posizione del finanziato a quella di soggetto meramente passivo dell'operazione, poiché osserva che la ricezione di un finanziamento da parte di un'impresa in crisi conclamata può assumere essa stessa carattere antigiusuriero quando, in luogo del ricorso agli strumenti destinati alla regolazione della crisi, determini l'assunzione di nuovo indebitamento e il concreto rischio di aggravamento del dissesto in danno dei creditori. Il baricentro dell'analisi, in questa prospettiva, non può quindi arrestarsi alla diligenza dell'intermediario, ma deve necessariamente estendersi alla condotta dell'impresa che riceve il credito e dell'organo gestorio che ne decide l'accesso pur in presenza di indicatori di crisi o di insolvenza. Quando il finanziato è una società, l'operazione di credito deve essere letta anche attraverso la posizione del suo *management*, senza che la possibile responsabilità della banca esaurisca l'indagine occultando il ruolo attivo di chi domanda, sottoscrive e utilizza il finanziamento: l'impresa che accede al credito, specie se già attraversata da tensioni finanziarie, conosce o deve conoscere dall'interno la propria situazione patrimoniale, la destinazione della provvista, la sostenibilità del debito assunto e la capacità prospettica di adempiere, sicché non può rappresentarsi, a posteriori, come destinataria inconsapevole di un'erogazione decisa soltanto dall'intermediario. Già nel finanziamento ordinario la diversa posizione informativa delle parti impedisce di appiattare l'intera vicenda sulla sola istruttoria bancaria: la banca valuta il merito creditizio dall'esterno, secondo i propri doveri professionali e regolamentari, mentre l'impresa dispone della

² Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276. La decisione afferma che la violazione di regole comportamentali o di sana e prudente gestione non determina automaticamente la nullità del contratto, salva l'ipotesi del reato-contratto.

conoscenza diretta della struttura patrimoniale, della dinamica dei flussi, degli scaduti, della tensione di liquidità e dell'eventuale perdita della continuità aziendale. Se tali elementi risultano compromessi al momento dell'erogazione, la difesa fondata sull'asserita omissione dell'intermediario rimane incompleta, perché il debitore imprenditore non può invocare l'ignoranza di una condizione che rientrava anzitutto nella propria sfera di monitoraggio.

Il riferimento agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili rende ancora più stringente questo passaggio, giacché l'art. 2086, comma 2, c.c. impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva l'istituzione di un assetto adeguato anche «*in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*»³, mentre l'art. 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza richiede misure e assetti idonei alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e all'assunzione delle iniziative necessarie⁴. Tali disposizioni, oltre a presidiare l'organizzazione interna dell'impresa, incidono sul giudizio di conoscibilità della crisi e rendono più difficilmente sostenibile, per l'organo gestorio, l'affermazione di non avere compreso la reale situazione aziendale al momento dell'accesso al credito. La corresponsabilità del finanziato, prima ancora che venga in rilievo l'eventuale garanzia pubblica, discende dunque dalla posizione del soggetto che accede al credito pur conoscendo, o dovendo conoscere secondo diligenza qualificata, le condizioni della propria impresa e la sostenibilità dell'indebitamento assunto. Non occorre, a tal fine, postulare necessariamente una frode o un accordo collusivo con la banca, essendo sufficiente che la decisione di indebitarsi si collochi in un contesto nel quale gli elementi di criticità fossero percepibili attraverso gli strumenti conoscitivi che l'impresa e i suoi amministratori erano tenuti a predisporre e utilizzare.

Così intesa, la massima veronese, letta insieme a Cass. n. 19276/2026, non nega la possibile responsabilità dell'intermediario né esclude, in astratto, la configurabilità di una concessione abusiva del credito, ma impedisce che l'abusività venga impiegata dal finanziato in modo selettivo, come schermo restitutorio dopo l'ottenimento e l'utilizzo della provvista. Per gli amministratori di una società di capitali, il profilo diviene ancora più delicato, perché la permanenza del debito sociale non esclude che l'operazione, se deliberata o accettata in

³ Art. 2086, comma 2, c.c., in tema di gestione dell'impresa e di assetti adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

⁴ Art. 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in tema di adeguatezza delle misure e degli assetti per la rilevazione tempestiva della crisi.

presenza di una situazione aziendale che avrebbe dovuto essere rilevata e governata, possa riflettersi sulla responsabilità personale di chi ha gestito l'accesso al credito.

Il passaggio dal finanziamento ordinario al finanziamento assistito da garanzia M.C.C. accentua questa impostazione, pur restando fermo che il Fondo di Garanzia per le P.M.I. non costituisce l'oggetto della decisione del Tribunale di Verona. Nel finanziamento garantito, infatti, l'operazione non si esaurisce nel rapporto banca-cliente, ma coinvolge una garanzia pubblica concessa sulla base di presupposti normativi destinati a incidere sull'allocazione del rischio e, in caso di inadempimento, sul sistema pubblico di garanzia.

Il Fondo M.C.C. trova fondamento nell'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e viene descritto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy come strumento volto a favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. mediante una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese⁵. Proprio per questa funzione, la garanzia non può essere considerata un accessorio neutro del contratto di finanziamento, poiché produce un'utilità economica concreta: migliora la bancabilità, riduce il rischio dell'intermediario, facilita l'erogazione e può consentire l'ottenimento di credito che, in assenza della copertura pubblica, sarebbe stato negato o concesso a condizioni differenti.

La concessione abusiva del credito e l'accesso abusivo alla garanzia M.C.C. devono, pertanto, essere tenuti distinti, anche quando nella prassi finiscano per sovrapporsi. La prima figura riguarda l'erogazione o la prosecuzione del credito a favore di un'impresa priva di effettive prospettive di riequilibrio, con possibile aggravamento del dissesto, mentre la seconda attiene all'attivazione di una garanzia pubblica in assenza dei presupposti di ammissione, oppure sulla base di una rappresentazione della situazione aziendale non coerente con la realtà; in questa seconda ipotesi, il vizio non riguarda soltanto l'istruttoria creditizia, ma la distorsione di uno strumento pubblico destinato a sostenere l'accesso al credito delle imprese meritevoli.

Anche nel contesto M.C.C., il centro dell'indagine rimane la posizione del finanziato e dell'organo gestorio, poiché l'impresa che accede a un finanziamento garantito non riceve soltanto denaro dalla banca, ma partecipa a un'operazione che presuppone informazioni sulla propria condizione patrimoniale, economica e finanziaria, sulla destinazione delle somme,

⁵ Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fondo di garanzia per le P.M.I., istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662.

sulla sostenibilità del debito, sulla continuità aziendale e sui requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio: non è indispensabile configurare una frode organizzata, essendo sufficiente che l'adesione all'operazione si fondi su dati o presupposti che il finanziato conosceva, o era tenuto a conoscere, come non corrispondenti alla reale condizione dell'impresa. La corresponsabilità già rilevante nel finanziamento ordinario assume, nel finanziamento garantito, una portata più severa, perché l'impresa non rappresenta soltanto la propria capacità di rimborso all'intermediario, ma concorre alla formazione dei presupposti di un intervento pubblico. Se la garanzia è stata ottenuta o mantenuta su basi non corrette, l'irregolarità non migliora la posizione del finanziato, ma può aggravarla, lasciando ferma l'obbligazione verso la banca e aprendo, al contempo, il tema delle conseguenze derivanti dall'indebita attivazione del beneficio pubblico. Il profilo erariale si innesta su questo snodo, poiché l'indebita attivazione della garanzia può generare un pregiudizio per il Fondo non solo nel momento dell'escussione, ma anche quando una risorsa pubblica venga vincolata a copertura di un rischio non ammissibile. Per il finanziato, dunque, non è decisivo stabilire se la banca abbia tratto un vantaggio dalla garanzia, quanto considerare che l'impresa ha beneficiato di un meccanismo pubblico fondato su condizioni specifiche e che, quando tali condizioni siano state rappresentate in modo incompleto o non veritiero, il *management* non può limitarsi a sostenere che la pratica sia stata predisposta dall'intermediario, rientrando i dati aziendali, la situazione finanziaria, la destinazione della provvista e la sostenibilità del debito nella sua primaria sfera di conoscenza e controllo.

La Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, consente di osservare la medesima dinamica nella sua forma patologica più intensa, avendo riguardo a una vicenda nella quale alcuni finanziamenti assistiti da garanzia pubblica erano stati utilizzati, secondo la ricostruzione del giudice di merito, per ripristinare l'esposizione debitoria chirografaria della società fallita verso lo stesso istituto finanziatore, con una sostanziale sostituzione di credito pregresso chirografario mediante nuovo credito assistito da garanzia pubblica⁶. In tale contesto, la Corte ha confermato che il finanziamento può assumere rilievo non solo risarcitorio, ma anche invalidante, quando la stipulazione si inserisca in una fattispecie penalmente rilevante. Questa ordinanza individua, tuttavia, un limite estremo e non una regola generale di automatica

⁶ Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134. Nel caso esaminato, i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica erano stati utilizzati, secondo la ricostruzione del giudice di merito, per ripristinare l'esposizione chirografaria verso la stessa banca.

caducazione del finanziamento, poiché la nullità *ex art.* 1418 c.c. viene in rilievo solo quando la violazione di norme imperative penali investe la stipulazione del contratto, nel senso che questa integri *ex se* una fattispecie di reato o ne costituisca un segmento causale essenziale⁷. Resta così distinto il terreno del reato-contratto dalla mera violazione delle regole di sana e prudente gestione, come conferma Cass. n. 19276/2026 nel richiedere, ai fini della nullità, l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa rilevante e non la semplice qualificazione dell'erogazione come abusiva.

Nel rapporto ordinario, pertanto, il finanziato non si libera dal debito per il vizio dell'erogazione, mentre nella procedura concorsuale, in ipotesi particolarmente gravi, il credito della banca può essere neutralizzato o non ammesso senza che tale esito si traduca in un premio per il debitore. L'effetto opera nella dimensione della massa, dell'opponibilità del credito e della tutela del patrimonio destinato al concorso, anche perché Cass. n. 7134/2026 chiarisce che l'eventuale *retentio ex art.* 2035 c.c. non realizza un vantaggio sostanziale per il contraente in *pari causa turpitudinis*, ma un risultato che si risolve a favore dei creditori concorrenti, dovendo il credito da ammettere al passivo essere certo e opponibile secondo le regole concorsuali⁸.

Il diritto della crisi conserva, quindi, pieno rilievo, purché sia collocato nella corretta prospettiva: gli eventuali rimedi risarcitori, revocatori, recuperatori o di non ammissione appartengono alla massa dei creditori e non al debitore che abbia beneficiato del finanziamento. La *par condicio creditorum* rileva quando l'operazione abbia prodotto pagamenti, garanzie o vantaggi preferenziali in danno della massa, mentre non trasforma il vizio dell'erogazione in uno strumento di esonero per l'impresa o per il suo *management*, dovendosi piuttosto riconoscere che ciò che non libera il finanziato può eventualmente incidere nei rapporti tra banca e procedura come reazione dell'ordinamento agli effetti pregiudizievoli prodotti sul patrimonio destinato al concorso. La banca, dunque, non perde automaticamente il diritto al rimborso quale sanzione dell'erogazione abusiva, potendo essere chiamata a rispondere del danno da aggravamento del dissesto e potendo subire, se ne ricorrono i presupposti, l'inefficacia di pagamenti o garanzie lesive della massa, oppure, nelle ipotesi estreme di reato-contratto, la nullità del finanziamento e la conseguente irripetibilità.

⁷ Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, sui rapporti tra art. 1418 c.c., norme imperative penali e nullità del finanziamento nell'ipotesi di reato-contratto.

⁸ Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, sull'art. 2035 c.c. e sulla *soluti retentio* come effetto rilevante nella dimensione concorsuale, non come tutela liberatoria del finanziato.

Per il finanziato fallito e, ancor più, per gli amministratori che hanno gestito l'accesso al credito, la procedura può invece rendere più severo il giudizio sulla condotta tenuta prima dell'insolvenza, facendo emergere la mancata rilevazione della crisi, il ricorso a ulteriore indebitamento non sostenibile, l'eventuale utilizzo improprio di garanzie pubbliche e il ritardo nell'emersione del dissesto.

Il profilo penale non rimane esterno a questa ricostruzione, poiché l'accesso abusivo alla garanzia M.C.C., pur essendo spesso trattato come irregolarità amministrativa, criticità bancaria o possibile fonte di danno erariale, può assumere, a seconda della concreta struttura dell'operazione, rilievo anche rispetto alla malversazione di erogazioni pubbliche, all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai reati di falso connessi alla documentazione presentata. L'art. 316-*ter* c.p. riguarda il conseguimento indebito di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni o documenti falsi, ovvero mediante omissione di informazioni dovute⁹; l'art. 640-*bis* c.p. concerne la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche¹⁰; l'art. 316-*bis* c.p. viene in rilievo quando erogazioni pubbliche, comunque denominate, non siano destinate alle finalità previste¹¹.

L'indicazione delle possibili fattispecie penali non autorizza alcun automatismo, perché non ogni irregolarità nell'accesso alla garanzia integra un reato e la successiva insolvenza dell'impresa non dimostra, da sola, la falsità originaria dei presupposti dichiarati o rappresentati. Sarebbe però parimenti riduttivo escludere la rilevanza penale sul solo rilievo che la garanzia non coincide sempre con una materiale erogazione di denaro pubblico nelle mani del finanziato, poiché essa produce comunque un'utilità economica effettiva e, se ottenuta mediante omissioni rilevanti, dati non veritieri o rappresentazioni aziendali incompatibili con la realtà, conserva la propria natura pubblicistica anche quando l'operazione sia veicolata dall'intermediario bancario.

Il *management* della società finanziata deve essere ricondotto a questa linea di responsabilità senza confidare in modo indifferenziato nell'autonomia patrimoniale della S.r.l., la quale circoscrive il rischio fisiologico d'impresa ma non protegge dalle condotte illecite, dalle false o incomplete rappresentazioni, dalla violazione degli obblighi gestori o

⁹ Art. 316-*ter* c.p., Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

¹⁰ Art. 640-*bis* c.p., Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

¹¹ Art. 316-*bis* c.p., Malversazione di erogazioni pubbliche.

dall'accesso indebito a benefici pubblici. L'art. 2476 c.c. prevede la responsabilità degli amministratori verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, mentre l'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento, limita il potere gestorio alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e prevede la responsabilità personale e solidale degli amministratori per gli atti o le omissioni compiuti in violazione di tale limite¹². L'abuso della garanzia M.C.C., in questa prospettiva, non costituisce un argomento difensivo del finanziato, ma un possibile fattore di aggravamento della sua posizione, perché il vizio dell'erogazione non elimina il debito e l'indebita attivazione del beneficio pubblico può aggiungere responsabilità ulteriori, anche personali. Lo schermo della S.r.l. non protegge l'amministratore che abbia deciso, attestato, avallato o comunque gestito un'operazione fondata su una rappresentazione non corretta della situazione aziendale, specie quando tale rappresentazione abbia inciso sull'accesso al credito e sull'intervento della garanzia pubblica.

Il principio di partenza conserva, a questo punto, tutta la sua portata selettiva: il finanziato non si libera perché la banca avrebbe valutato in modo inadeguato il merito creditizio, perché il finanziamento non avrebbe dovuto essergli concesso o perché la provvista, a posteriori, abbia aggravato una situazione già compromessa. Le decisioni del 2026 consentono di ordinare il quadro lungo una linea coerente, nella quale la responsabilità costituisce la regola, la nullità automatica rimane esclusa e l'ipotesi del reato-contratto opera solo sul piano eccezionale della fattispecie penalmente rilevante; quando poi l'operazione sia assistita da garanzia M.C.C. e l'accesso al beneficio pubblico risulti abusivo, alla permanenza del debito possono aggiungersi responsabilità verso il Fondo, verso la procedura, verso i creditori e, nei casi più gravi, davanti alla giurisdizione penale, con il rischio che un debito sociale si trasformi in responsabilità personale dell'organo gestorio.

¹² Artt. 2476 e 2486 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di S.r.l. e poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento.